



Casa protetta

Residenza Proti – Vajenti – Malacarne
Regolamento di accesso e convivenza

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 105 del 10.09.2014

Articolo 1 – descrizione della residenza e denominazione del servizio

1. La Residenza Proti – Vajenti – Malacarne è un edificio risalente alla fine del XVII secolo, sito in Contrà De' Proti n. 5 a Vicenza, in pieno centro storico, nel luogo ove sorse l'Ospizio istituito dal nobile Giampiero de' Proti nel 1412. Consta di 50 appartamenti per l'accoglienza di persone anziane in condizioni di autosufficienza. Alla residenza è adiacente un'antica chiesetta facilmente accessibile.
2. Presso la Residenza viene offerto un servizio di casa protetta, ovvero di accoglienza in alloggi riservati prioritariamente ad anziani, in un ambiente dedicato, con alcuni servizi comuni.

Articolo 2 – descrizione del servizio offerto

1. Gli ospiti possono utilizzare uno degli appartamenti, messo appositamente a disposizione in via esclusiva, e usufruiscono dei seguenti servizi centralizzati:
 - portineria diurna, esclusi i pomeriggi festivi, e portineria notturna su chiamata;
 - pulizia quindicinale dell'appartamento;
 - servizio di supervisione infermieristica su domanda: i residenti possono richiedere un supporto a bisogno per consigli ed eventuale rilevazione di parametri (es. pressione arteriosa), fermo restando che per gli aspetti sanitari mantengono il proprio medico di base;
 - manutenzione degli appartamenti, dello stabile e dell'area verde comune, esclusi i beni di proprietà dell'ospite;
 - utilizzo di spazi comuni: locale lavanderia (al piano terra e terzo), ambulatorio a disposizione del medico personale degli ospiti, giardino, oratorio antico.Essi possono altresì frequentare l'adiacente centro ricreativo per anziani, gestito a cura del Comune di Vicenza e aperto a tutti gli anziani del centro storico.

Articolo 3 – requisiti per accedere al servizio

1. Per essere ammessi al servizio sono necessari i seguenti requisiti:
 - disponibilità di mezzi di sussistenza propri che valgano a garantire il pagamento della retta, fatto salvo l'eventuale intervento di terzi solvibili ovvero del comune di residenza;
 - condizione di autosufficienza;
 - assenza di condanne penale per delitti dolosi.

Articolo 4 – modalità di accoglimento delle domande

1. Le domande per accedere al servizio, redatte su modulo appositamente predisposto, vengono presentate alla Segreteria dell'Ente e valutate dal Servizio Sociale, che provvederà a redigere una graduatoria vistata dal dirigente competente.
2. La valutazione delle domande avverrà con criteri uguali sia per i richiedenti singoli che per nuclei familiari, riportati in allegato al presente regolamento.
3. L'effettivo accoglimento dell'ospite presso la Residenza è subordinato alle seguenti condizioni:
 - certificazione medica relativa alla condizione di autosufficienza di tutti i possibili occupanti;
 - valutazione della capacità economica per sostenere la retta;
 - sottoscrizione del contratto;
 - sottoscrizione per accettazione del presente regolamento;
 - versamento di cauzione infruttifera.

Articolo 5 – retta di ospitalità

1. La retta di ospitalità è il corrispettivo del servizio erogato.
2. La retta è su base mensile. Nel caso in cui l'ospite lasci la struttura prima della scadenza del mese, verrà comunque fatturato il mese intero.
3. Essa viene determinata in genere annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione al costo dei servizi prestati, e tiene conto anche della tipologia di alloggio messo a disposizione, che determina la differenziazione tra una retta e l'altra;
4. Al momento della sottoscrizione del contratto vengono chieste garanzie di copertura della spesa da parte di terzi garanti.

Articolo 6 – alloggio

1. A ciascun ospite, o nucleo familiare, viene assegnato un alloggio ad uso esclusivo.
2. All'arredamento dell'alloggio deve provvedere l'ospite.
3. I componenti dell'arredo devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti, in particolare per quanto concerne le apparecchiature elettriche e a gas. E' facoltà dell'Ente richiedere all'ospite l'eliminazione di elementi d'arredo non sicuri.
4. L'Ente ha facoltà di cambiare la destinazione degli alloggi qualora sia necessario, dando adeguato preavviso e provvedendo a proporre altro alloggio nell'ambito della Residenza.
5. L'ospite deve occupare personalmente l'alloggio messo a disposizione, e non può accogliere altra persona, qualunque sia il legame di parentela o amicizia, se non previa autorizzazione dell'Ente che può essere concessa solo per un tempo determinato. L'Ente valuterà altresì situazioni particolari ove sia necessario autorizzare la presenza di personale d'assistenza privato in modo continuativo.

Articolo 7 – utenze

1. L'ospite deve intestare a sé stesso i contratti per utenza di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica o dati relativi all'alloggio assegnato e sostenere gli oneri per allacciamenti, consumi e disdette.

Articolo 8 – norme di comportamento

1. L'ospite deve utilizzare gli ambienti messi a disposizione in modo dignitoso, tenerli con cura e restituirli in buono stato d'uso al momento del rilascio. In particolare dovrà curarne la pulizia.
2. L'ospite deve mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature che si trovano nell'alloggio messo a disposizione, curandone a proprie spese l'ordinaria manutenzione.
3. Nell'ambito dell'alloggio assegnato non si potrà apportare alcuna modifica ai locali, alle strutture, alle condutture ed alle apparecchiature, né si potrà provvedere alla pittura muraria senza il preventivo consenso scritto dell'Ente.
4. E' vietata ogni forma di attività remunerativa all'interno della Residenza.
5. E' obbligatorio avvisare il personale in caso di assenza.
6. Gli apparecchi audiovisivi debbono funzionare a volume ridotto oppure mediante l'utilizzo di cuffie auricolari.

Articolo 9 – divieti

1. I seguenti comportamenti sono vietati:
 - installare alle finestre tende esterne di modello non autorizzato dall'Ente;
 - installare attrezzature ed oggetti all'esterno, antenne radiotelevisive comprese;
 - stendere biancheria fuori dalle finestre o nelle logge;
 - gettare o vuotare immondizia, rifiuti o altro, nelle logge, nei giardini e negli spazi comuni;
 - vuotare negli scarichi igienici materiali o cose che possono provocare l'otturazione o nuocere al buono stato degli stessi;
 - collocare sui davanzali delle finestre e delle logge vasi di fiori od altri oggetti, se non convenientemente assicurati in modo che non costituiscano pericolo per sé e per gli altri;
 - chiudersi nell'alloggio a chiavistello inserito o lasciando la chiave della porta esterna nella toppa.

2. Il possesso di animali da compagnia (cani, gatti), con eccezione per uccelli in gabbia, è consentito esclusivamente ad insindacabile giudizio dell'Ente, che deve essere preventivamente informato.

Articolo 10 – accesso all'alloggio da parte di personale dell'Ente

1. Il personale dell'Ente potrà accedere all'alloggio previo preavviso verbale, senza che l'ospite possa opporvisi, per i seguenti motivi:
 - per eseguire lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione;
 - per eseguire interventi di pulizia ambientale;
 - per soccorso, nel caso si sospetti un sinistro o un malore;
 - per verifica dello stato dell'alloggio.

Articolo 11 – libertà di espressione

1. Gli ospiti godono di piena libertà di espressione e di comportamento, anche di carattere religioso, che trovano i propri limiti esclusivamente nel rispetto delle regole di civile convivenza e del presente regolamento.

Articolo 12 – iniziative a carattere collettivo entro la Residenza

1. L'Ente può dar vita a iniziative a carattere collettivo, di tipo culturale, ricreativo, religioso o sociale, nell'ambito della Residenza, sia per gli ospiti che per la cittadinanza.

Articolo 13 – dimissioni

1. L'ospite può dimettersi volontariamente con preavviso di un mese, decorrente dal 1° del mese successivo.
2. L'Ente si riserva la facoltà di dimettere un ospite, con preavviso di un mese, decorrente dal 1° del mese successivo, nei seguenti casi:
 - per cattiva condotta o grave disturbo agli altri ospiti;
 - per condanna penale per delitti dolosi, ancorché non passata in giudicato;
 - per morosità del pagamento anche di una sola retta;
 - per violazione del presente regolamento;
 - per aver reso dichiarazioni non veritiere all'atto della presentazione della domanda di accoglimento.
3. L'Ente potrà disporre di pieno diritto dell'alloggio per destinarlo a nuovo assegnatario nei seguenti casi:
 - per dimissioni dell'ospite;
 - in caso di decesso dell'ospite, rimanendo obbligati gli eredi a sgomberare l'alloggio prima possibile, e al pagamento della retta fino alla completa liberazione del medesimo;
 - per assenza non preventivamente comunicata che superi i trenta giorni;
 - per subentrata non autosufficienza dell'ospite e suo trasferimento presso struttura protetta.

Articolo 14 – Carta dei Servizi

1. Ogni altro specifico obbligo tra le parti può essere contemplato nella Carta dei Servizi dell'Ente.

Residenza Proti – Vajenti – Malacarne **Allegato n. 1) al Regolamento di accesso e convivenza**

Criteria per la valutazione delle domande di inserimento presso la Residenza

A – punteggi

La specifica situazione di ogni richiedente sarà esaminata attraverso i seguenti criteri.

1. situazione alloggiativa
 - per coloro che abitano in un appartamento in affitto e non sono proprietari di immobili ad uso abitazione saranno attribuiti 5 punti, cui saranno aggiunti altri 3 punti per presenza di formale sfratto;
 - per coloro che sono conviventi con familiari o terzi, dai medesimi ospitati, e non sono proprietari di immobili ad uso abitazione saranno attribuiti 3 punti.
2. stato dell'alloggio
 - per appartamento non dotato di riscaldamento vengono attribuiti 3 punti;
 - per appartamento dotato di riscaldamento parziale vengono attribuiti 1,5 punti;
 - per appartamento non servito da ascensore, fatto salvo il piano terra, viene attribuito 1 punto.
3. situazione familiare
 - per anziano solo o in coppia senza figli vengono attribuiti 4 punti;
 - per anziano solo o in coppia con figli che non possono o non vogliono accoglierlo nella propria abitazione vengono attribuiti 2 punti.
4. stato di bisogno
 - per particolari situazioni di disagio che emergono dall'istruttoria della domanda, vengono attribuiti fino ad un massimo di 3 punti.

B – titoli di precedenza o preferenza

1. Le seguenti condizioni costituiscono titolo di precedenza:
 - essere residenti nel comune di Vicenza;
 - avere in corso procedura di sfratto per motivi diversi da morosità;
 - essere affittuari in un alloggio di proprietà dell'Ente.
2. Le seguenti condizioni costituiscono titolo di preferenza a parità di condizioni:
 - età più avanzata;
 - rete di supporto parentale più fragile.

C – rinuncia temporanea

La rinuncia temporanea all'accoglimento può essere effettuata per non più di 3 volte, dopodiché si verrà automaticamente depennati dalla graduatoria.